

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

NOTA DI TRASCRIZIONE

In forza di scrittura privata in data 18.10.1983 autenticata in pari data dal Notaio CAFARO Bruno Romano, al N.8816 del suo repertorio, in corso di registrazione.

A FAVORE DI

MANCINI MICHELE, nato in Fasano il 25.7.1928, codice

fiscale MNC MHL 28L25 D508N;

MANCINI LUCIANO, nato in Fasano il 19.5.1932, codice

fiscale MNC LCM 32E19 D508K;

MANCINI MICHELINA, nata in Fasano il 10.10.1923, codice

fiscale MNC MHL 23R50 D508D;

tutti e tre domiciliati in Fasano alla via Giusti 110;

CONTRO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI, codice fiscale 00061820742, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante: NARCISI MI-

CHELE, nato in Brindisi il 13.3.1940 ed ivi domicilia-

to, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla

via Casimiro n.27;

SI CHIEDE

La trascrizione dell'atto in epigrafe con il quale

l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia

di Brindisi, ha venduto e trasferito in comproprietà

ai germani MANCINI MICHELE, MANCINI LUCIANO e MANCINI



MICHELINA, che hanno accettato ed acquistato, per sé, loro eredi ed aventi causa, in parti uguali fra loro, quanto segue:-----

----- OGGETTO -----

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Fasano (BR), al Largo Don Minzoni n.5, lotto 5, scala B, piano RIALZATO, interno UNO (N.1), composto di tre vani utili, accessori e cantina, quest'ultima posta al piano cantinato dello stesso fabbricato e distinta con il numero interno UNO (N.1), oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.-----

L'alloggio confina con: Largo Don Minzoni, per due lati, via A. De Gasperi e residua proprietà dell'Istituto, salvo altri.-----

Il vano cantina confina con: corridoio condominiale di accesso, terrapieno verso via A. De Gasperi e residua proprietà dell'Istituto, salvo altri.-----

L'alloggio in oggetto, unitamente al vano cantina, è censito nel N.C.E.U. di Fasano, alla partita 5958, foglio 42, mappale N.187/10 - via Taranto s.r. (ora Largo Don Minzoni n.5) - P.T. - cat.A/3 - classe 3° - vani 5,00 RCL.870.-----

L'alloggio compravenduto, unitamente all'annessa cantina, è meglio indicato nella planimetria che è stata allegata al contratto sotto la lettera "B".-----

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dell'abitazione.-----

----- PREZZO DELLA COMPRAVENDITA -----

La compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo di L.997.150 (Lire NOVECENTONOVANTASETTEMILACENTOCINQUANTA); somma che la parte venditrice ha dichiarato di aver riscosso, per cui ha rilasciato quietanza liberatoria a saldo, con rinuncia ad iscrizioni d'Ufficio ed esonero del Conservatore dei RR. II. da ogni sua personale responsabilità al riguardo.-----

----- GARANZIE -----

L'I.A.C.P. ha garantito la piena e libera proprietà dell'alloggio in oggetto, per cui ha prestato, agli assegnatari, le garanzie di legge.-----

----- PRECISAZIONI GIURIDICHE -----

Gli assegnatari hanno dichiarato di essere fratelli germani.-----

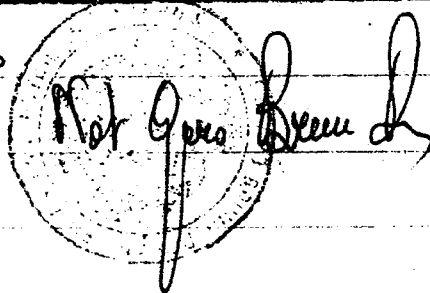
Le Parti hanno richiesto l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.-----

La scrittura privata in oggetto resterà depositata

nei rogiti del Notaio autenticante.

Si allega copia autentica della nominata scrittura privata.

Brindisi 22. 10. 1983



UFFICIO DEL NOTAIO P. A. RR. II, DI BRINDISI

Formalità

22 OTT. 1983

N. 15271

13855

esatte Lire

semita

L. 2000 -

AL F. PROGENITI

(Emblema di Autenticazione)

[Signature]



Referato 8815
Raccolte N. 2492

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UN'UNICA SOLUZIONE, ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n.513 e Legge 5 agosto 1978 n.457. -----

Trascritto all'Uff. Registri Immobiliari di Brindisi
con nota del 22.10.83
N. 15241 Reg. C
N. 13855 Reg. P

Con la presente scrittura privata, intervenuta oggi in Brindisi fra i sottoscritti: -----

Notaio
Avv. Prof. Calisto Tanzi
NOTAIO

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula questo atto, non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi (codice fiscale 00061820742), nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n.4043, in data 8.2.1983, che, in estratto conforme, trovasi nei rogiti del Notaio, che autenticherà il presente atto. -----

2) MANCINI MICHELE, avvocato, nato in Fasano (BR) il 25 luglio 1928 ed ivi domiciliato alla via Giusti n.110, codice fiscale MNC MHL 28L25 D508N, che interviene in questo atto, non solo in proprio, ma anche per conto ed in rappresentanza dei germani: --

MANCINI LUIGIANO, impiegato, nato in Fasano il 19 maggio 1932 ed ivi domiciliato alla via Giusti n.110, codice fiscale MNC LCN 32E19 D508K; -----

MANCINI MICHELINA, casalinga, nata in Fasano il 10 ottobre 1923

ed ivi domiciliata alla via Giusti n.110, codice fiscale MNC
MHL 23R50 D508D; -----

quale di loro procuratore speciale in forza di atto ricevuto
dal Notaio C.Carugno di Fasano in data 28.4.1983, al n.72419
del suo repertorio, che, in originale, si allega ad integrare il
presente contratto sotto la lettera "A". -----

----- PREMESSO -----

Michele Mancini
Luciano Mancini
Michelina Mancini
- che MANCINI GIOVANNI, nato in Trani il 14 marzo 1891, asse-
gnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito
nel Comune di Fasano (BR) al Largo Don Minzoni n.5, lotto
5, scala B, Piano RIALZATO, interno UNO (N.1), composto di tre
vani utili, accessori e cantina, è deceduto ab intestato il 28
gennaio 1981, lasciando a sè superstiti ed unici coeredi, in
parti uguali fra loro, i figli MANCINI Michele, MANCINI Luciano
e MANCINI Michelina; -----

- che i predetti germani MANCINI Michele, Luciano e Michelina,
nella qualità di coeredi dell'originario assegnatario e loro
dante causa, hanno presentato a suo tempo domanda di cessione
in loro comproprietà dell'alloggio predetto, domanda che è sta-
ta confermata nei termini previsti dalle Leggi 8.8. 1977 n.513
e 5.8.1978 n.457; -----

- che, in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo Case
Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunica-
zione del prezzo di cessione dell'alloggio, con lettera racco-
mandata del 10 aprile 1983 prot.n.2964, prezzo che è stato

riconfermato negli stessi termini e nella stessa misura già comunicata all'originario assegnatario con lettera raccomandata del 30.6.1966 prot.6353; -----

- che pertanto a norma dell'art.52 della Legge 5 agosto 1978 n.457, il contratto deve considerarsi stipulato e concluso; -----

Tutto quanto innanzi premesso e che deve considerarsi parte integrante del dispositivo che segue, con il presente atto -----

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

ART.1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende e trasferisce in comproprietà ai germani MANCINI MICHELE, MANCINI LUCIANO E MANCINI MICHELINA, in appresso più brevemente indicati "acquirenti", che, come sopra costituiti e rappresentati, accettano ed acquistano per sé, loro eredi ed aventi causa, in parti uguali fra loro, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Fasano (BR), al Largo Don Minzoni n.5, lotto 5, scala B, piano RIALZATO, interno UNO (N.1), composto di tre vani utili, accessori e cantina, quest'ultima posta al piano cantinato dello stesso fabbricato e distinta con il numero interno UNO (N.1), oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise. -----

L'alloggio confina con: Largo Don Minzoni, per due lati, via A. De Gasperi e residua proprietà dell'Istituto, salvo altri: ---

Il vano cantina confina con: corridoio condominiale di accesso, terrapieno verso via A. De Gasperi e residua proprietà del-

l'Istituto, salvo altri. -----

L'alloggio di che trattasi, unitamente al vano cantina, è censito nel N.C.E.U. di Fasano alla partita 5958 foglio 42 mappale N.187 sub.10 via Taranto s.n. (ora Largo Don Minzoni n.5) P.T. categoria A/3 classe 3° vani 5,00 RCL.870, in testa all'Istituto, come da certificato catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi. -----

L'alloggio compravenduto, unitamente all'annessa cantina, è meglio indicato nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle Parti e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "B". -----

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione. -----

Gli acquirenti, come sopra costituiti e rappresentati, dichiarano di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare la proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale quota di comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infra citato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi del fab-

bricato che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno. -----

Gli acquirenti, come sopra costituiti e rappresentati, rinunciano senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art.1227 del codice civile. -----

ART.2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di L.997.150 (Lire NOVECENTONOVANTASETTEMILACENTOCINQUANTA), quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale, di cui in premessa, calcolato da parte dell'U.T.E. di Brindisi con l'applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 28 della Legge 8.8.1977 n.513 e 52 della Legge 6.8.1978 n.457, che le parti dichiarano e riconoscono essere state calcolate in modo conforme alle norme precitate. -----

Tale somma è stata già interamente versata dagli acquirenti, oltre I.V.A. nella misura del 2%, con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla fattura n.50 del 1° aprile 1983, rilasciata dall'Istituto stesso, che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza. -----

Con ciò la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita agli acquirenti.

ART.3 - Gli acquirenti, come sopra costituiti e rappresentati, dichiarano di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e perciò di esonerare, come di fatto esonerano, l'Istituto

venditore dal produrre la legale documentazione. -----

ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dagli acquirenti a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento. -----

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora gli acquirenti intendano alienare l'alloggio dovranno darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale potrà esercitare entro SESSANTA (N.60) giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8.8.1977 n.513. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. -----

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.5 - Ai sensi dell'art.28 della Legge 8 agosto 1977 n.513, gli acquirenti hanno facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi. -----

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere invia-

ta all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. -----

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio. --

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi alla scadenza, tacitamente prorogato. -----

E' vietata ogni forma di cessione dell'alloggio a titolo gratuito se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai comma precedenti. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio del Giudice. -----

ART.6 - Gli acquirenti non potranno conseguire né in affitto né in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -----

ART.7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio. -----

Gli acquirenti entreranno a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. -----

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale gli acquirenti si impegnano a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto loro e le parti di uso comune, suscettibile di variazioni annuali. -----

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate: -----

a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte degli acquirenti una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto nè conseguentemente di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal Regolamento di Inquilinato. -----

b) Per gli interventi di amministrazione straordinaria, l'Isti-

tuto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota nonchè le modalità di pagamento, mentre gli acquirenti si obbligano al preciso adempimento di quanto dovuto per la loro parte secondo quanto sarà loro richiesto dall'Istituto stesso. -----

Saranno inoltre a carico degli acquirenti tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizie, consumo energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonchè tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto. -----

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi gene-

re per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime. -----

*Microfotocopia
della copia
dell'originale*
Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto. -----

Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'amministratore. -----

Da tale data le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dagli acquirenti. -----

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile. -----

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 8 agosto 1977 n. 513, alla Legge 5 agosto 1978 n. 457 nonché alla legislazione in materia di edilizia residenziale

pubblica e civilistica per quanto compatibili. -----

ART.9 - Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo degli acquirenti. -----

ART.10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue: -----

- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi alla via Casimiro n.27; -----

- quanto agli acquirenti nell'alloggio assegnato loro, ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extragiurisdizionale. -----

ART.11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di BRINDISI.

ART.12 - Le parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad INVIM. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore degli acquirenti e contro l'Istituto, che, a mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante, dichiara di rinunciare ad iscrizioni d'Ufficio, con esonero del nominato Conservatore da ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----

Il presente contratto resterà depositato negli atti del Notaio

Cafaro Bruno Romano di Cisternino, che ne autenticerà le firme.

Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere al Notaio depositario la restituzione del presente contratto. -----

Brindisi li 18. 10. 1983

Elisabetta Baccin
Indelgemma

Repertorio n. 8816

Raccolta n. 2482

----- AUTENTICA DI FIRME -----

----- Repubblica Italiana -----

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi; ---

----- CERTIFICO -----

che, previa rinuncia delle Parti, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesi-

mo n.4043 in data 8.2.1983,che,in estratto conforme,trovasi allegata,sotto la lettera "A",al precedente mio atto in data 12.5.1983,registrato in Ostuni il 19.5.1983 al n.381 mod.II.---

2) MANCINI MICHELE,avvocato,nato in Fasano (BR) il 25 luglio 1928 ed ivi domiciliato alla via Giusti n.110,che è intervenuto in atto,non solo in proprio,ma anche per conto ed in rappresentanza dei germani: -----

MANCINI LUCIANO,impiegato,nato in Fasano il 19 maggio 1932 ed ivi domiciliato alla via Giusti n.110; -----

MANCINI MICHELINA,casalinga,nata in Fasano il 10 ottobre 1923 ed ivi domiciliata alla via Giusti n.110; -----

quale di loro procuratore speciale in forza di atto ricevuto dal Notaio C.Carugno di Fasano in data 28.4.1983,al n.72419 del suo repertorio,che,in originale,è stato allegato alla scrittura innanzi estesa sotto la lettera "A";-----

delle cui identità personali Io Notaio sono certo,hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi e dell'allegato "B",come per legge. -----

L'I.A.C.P.di Brindisi,a mezzo del suo legale rappresentante,rilascia a me Notaio la dichiarazione d'imposta INVIM.-----

I Componenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alle

facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto.

Brindisi li DICIOOTTO OTTOBRE MILLANOVECENTOOTTANTATRE.

Not. G. Paolo Rizza

Ufficio Registro - OSTUNI

Registrato a Ostuni il **25 OTT. 1983**

al N. 615 Vol. 3 Mod. 16 Serie B

esatte Lire Duecentocinquanta milioni
251.000.000

IL DIRETTORE
(Dr. Aldo Rizza)

Aldo Rizza



SPECIFICA

500

2

1000

18605

3595

2000

251.000

TOTALE L. 274.500

Not. G. Paolo Rizza
Avv. Prof. C. G. Rizza
NOTAIO

Repertorio N. 72419

Procura Speciale

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoottantatrè, il giorno ventotto
del mese di aprile, in Fasano, nel mio studio.

Avanti di me Dott. Costantino Carugno, Notaio in Fa-
sano, con studio a Via Fogazzaro n. 13, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Lecce e
Brindisi, senza l'assistenza di testimoni per avervi
il comparente col mio consenso espressamente rinun-
ziato,

è comparso il signor:

Mancini Luciano, impiegato, nato a Fasano il 19 mag-
gio 1932, C.F.: MNC LCN 32E19 D508K;

Mancini Michelina, casalinga, nata a Fasano il 10 ot-
tobre 1923-cod.f.n. MNC MHL 23R50 D508D-

entrambi quivi domiciliati in Via Giusti n. 110.

Comparenti della cui identità personale io Notaio
sono certo.

I predetti comparenti, nella loro qualità di coeredi
di Mancini Giovanni, con il presente atto nominano
e costituiscono a loro procuratore speciale il
coerede Avv. Mancini Michele, nato a Fasano il 25
luglio 1928, C.F.: MNC MHL 28L25 D508N, e quivi do-
miciliato ove sopra, perchè, sia in proprio, che nella

Allegato "A"

Repertorio n. 8876

UFFICIO DEL REGISTRO - OSTUNI

L'imposta fissa dovuta sul presente alle-

gato è compresa in quella riscossa per

l'atto principale regio 25.017.1993

N. 25.017.1993

IL DIRETTORE

(Dr. Aldo Rizza)



detta qualità proceda alla stipula del contratto di

compravendita dell'alloggio popolare, sito in Fasano

Lotto 5°-Sc./B-int.1°-Largo Don Minzoni n.5. —

Concedono all'uopo al nominato procuratore tutte le

opportune e necessarie facoltà, comprese quelle di

intervenire nell'atto di compravendita, sottoscriverlo,

fissare il prezzo, pagarlo, facendosene rilasciare

quietanza, descrivere l'immobile in parola nei suoi

più precisi dati catastali e confini, convenire e

sottoscrivere tutte quelle dichiarazioni utili e

comunque richiesti, autorizzando gli Uffici competenti

ad eseguire le formalità richieste, con esonero di

ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli

obblighi di legge.

Micheline Mancini

Ri-

chiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto,

che ho letto ai comparenti che l'approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su di un

foglio per circa pagine due.

Francesco Luciani

Micheline Mancini

scritt. E. Luciani

